



Torino li 25 MARZO 2007

Allegato "A" alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-5461 in data 12-3-07
 all'approvazione della **VARIANTE al PRGC vigente del Comune di Grana (AT)** relativa

Elenco modificazioni introdotte "ex officio" ai sensi dell'11° comma dell'art.15 della LR 56/77 e smi

SUGLI ELABORATI:

Alla tavola n. 3.7 in scala 1.5.000 e alla tavola n. 3.10 in scala 1:2.000 sono apportate le modificazioni evidenziate negli stralci cartografici: Allegato 1 e Allegato 2 qui allegati, relativamente alle aree:

- area 1V con cerchio (residenziale di nuovo impianto) e adiacente area 03V (spazio pubblico a verde, gioco, sport);
- area 8V con cerchio (residenziale di nuovo impianto).

Alla Legenda della tavola n. 3.7 in scala 1.5.000, alla Legenda della tavola n. 3.10 in scala 1:2.000 e alla Scheda nr.5 della Relazione Geologico Tecnica sono inserite le seguenti dizioni:

"Area 7V con cerchio (residenziale di nuovo impianto) - per l'attuazione degli interventi previsti dal piano, durante la fase progettuale dovrà essere realizzata una approfondita indagine geologica, geotecnica e geomorfologica avendo particolare cura nell'evidenziare, anche in forma grafica, le modalità di regimazione delle acque superficiali e profonde qualora presenti. Tale relazione dovrà includere le verifiche di stabilità del versante nelle condizioni attuali e nelle condizioni ad edificazione avvenuta. Tale relazione deve essere supportata da una adeguata campagna geognostica.

Occorrerà prevedere una ulteriore Relazione Geologica e Geotecnica appena effettuati i lavori di sbancamento per la realizzazione dell'edificazione che verifichi gli assunti geotecnici e geologici ipotizzati nella prima relazione. Nel caso occorrerà revisionare le verifiche di stabilità effettuate in precedenza.

Nella realizzazione degli edifici occorrerà prevedere una tipologia costruttiva che segua l'attuale conformazione del pendio evitando la creazione di sbancamenti i quali potrebbero agire da richiamo destabilizzando la parte a monte già urbanizzata."

Alla Legenda della tavola n. 3.7 in scala 1.5.000, alla Legenda della tavola n. 3.9 in scala 1:1000, alla Legenda della tavola n. 3.10 in scala 1:2.000 e sul frontespizio delle Norme tecniche di attuazione, sono inserite le seguenti dizioni:

"Le previsioni commerciali, contenute nella Variante (strutturale) al PRGC di Grana adottata con DC n. 28 del 30.10.2000 e integrata con DC n. 8 del 26.06.2001, non costituiscono adeguamento ai disposti di cui all'art.6, comma 5 del D.lgs. n. 114/1998 e

dell'articolo 4 della legge regionale sul commercio n.28/1999, così come modificata dalla DCR n. 347/42514 del 23.12.2003 e dalla DCR n. 59-10831 del 24.03.2006.

Conseguentemente all'approvazione del 24.03.2006, da parte del Consiglio Regionale del Piemonte, della deliberazione n. 59-10831, recante Modifiche ed integrazioni all'allegato A della deliberazione n. 563-13414 del 29.10.1999 è entrata in vigore la nuova normativa sul commercio. Sono pertanto da intendersi stralciate, le disposizioni sul commercio di cui agli artt.17 e 47 e ovunque ricorrano in questo testo normativo della Variante al PRGC di Grana, originariamente adottata con la Deliberazione Consiliare n. 28 del 30.10.2000 integrata con DC n. 8 del 26.06.2001, e non sono previste norme transitorie che possano consentire di farne permanere la vigenza.”.

“Per le ragioni di tutela paesistica, in ottemperanza all'art:23 del Piano Territoriale Provinciale e al decreto legislativo n. 42/2004 intitolato: CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2002 n 137 la cui entrata in vigore ha determinato l'abrogazione del TU 490/1999 e in conformità alle disposizioni vigenti in tema di viabilità, il piano stabilisce:

- nei sistemi collinari esterni al perimetro del centro abitato, la linea del colmo degli erigendi fabbricati deve situarsi a quote altimetricamente inferiori a quelle dei crinali;
- un unico accesso viario alla viabilità principale dalle aree per nuovi insediamenti, siano essi residenziali, produttivi, commerciali, turistico-ricettivi e agricoli, e in esse deve essere osservato il mantenimento del piano di campagna esistente, evitando riporti di terreno e muri di sostegno sui versanti;
- lungo tutto il perimetro delle aree degli impianti produttivi/commerciali in genere, nonché delle nuove stalle di aziende agricole, vige l'obbligo di piantumazione d'essenze arboree di alto fusto e arbustive autoctone, al fine di integrare correttamente le previsioni urbanistiche con le caratteristiche paesaggistiche dei contesti territoriali circostanti, con funzione altresì di mitigazione dell'impatto ambientale, ai sensi dell'art.27 della LR 56/77 e smi;
- per le destinazioni produttive e commerciali di nuovo impianto deve essere osservato l'obbligo di mantenimento del verde in piena terra su una superficie minima pari al 20% del lotto fondiario e per le destinazioni residenziali di nuovo impianto tale obbligo di mantenimento è pari al 10% del lotto fondiario;
- il divieto di eliminare gli elementi tipici delle sistemazioni agrarie e della struttura fondiaria, quando qualitativamente rilevanti: muri a secco, alberate, siepi, filari di piante significativi dal punto di vista paesaggistico e toponomastico;
- le fasce di tutela paesaggistica ed ambientale di cui alla Legge n. 431/1985, aventi profondità di mt. 150, lungo entrambe le sponde di tutte le acque pubbliche;
- che le dimensioni delle carreggiate stradali per l'accesso alle aree per nuovi insediamenti residenziali, produttivi, commerciali, turistico-ricettivi e per l'accesso alle aree destinate all'edificazione delle nuove infrastrutture pubbliche, devono essere conformi a quanto indicato dal DM 05.11.2001 n. 3.792 Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade, smi.”.

“Gli ampliamenti del 20% della superficie utile residenziale esistente, laddove ammessi dal PRGC, devono intendersi consentiti una-tantum e solo in assenza di parti ex agricole recuperabili per destinazioni abitative.”.

”Nella classe acustica IV delle aree produttive 1V e 5V, in corrispondenza dei contatti con le fasce acustiche di classe II del concentrico, vigono le fasce cuscinetto in classe acustica III (con profondità non inferiore a mt.50); inoltre, per i settori dell'area 1V compresi nella

zona del rispetto cimiteriale autorizzata dall'autorità sanitaria competente, vige l'inedificabilità stabilita all'art.27 della LR 56/77 smi.”.

“Nelle operazioni di recupero a fini abitativi del patrimonio ex agricolo esistente nelle aree del PRGC, edificato sino al 1967, trovano applicazione le norme stabilite dalla LR n. 9/2003, mentre per il patrimonio ex agricolo edificato successivamente, trovano applicazione le disposizioni della normativa di piano.”.

“Considerato che con deliberazione del Consiglio Regionale 5 ottobre 2004 n.384-28589 (pubbl. B.U.R. n.43 del 28 ottobre 2004) è entrato in vigore il Piano Territoriale della Provincia di Asti, si richiama il 1° comma dell'art.8bis della L.R. 56/77 s.m.i. che recita: 'I Piani Territoriali si attuano mediante l'adeguamento dei Piani Regolatori generali... ' che prevede l'adeguamento del PRGC del Comune di Grana al citato PTP.

Si evidenzia che, ai sensi del 4° comma, art.8, L.R.56/77 smi, e del 2° comma dell'allegato A della Deliberazione del Consiglio regionale n. 384-28589 del 05.10.2004, le disposizioni del PTP immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente, e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati, sono quelle definite al comma 3 degli articoli 12, 15, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30 e 36 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTP -così come sono stati integrati o modificati ex-officio dalla delibera consiliare di approvazione.

“In ottemperanza alle disposizioni della variante integrativa delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (Art. 18 bis Sistema di terreni di interesse regionale e Art. 18 ter. Applicazione articolo 18bis) approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale 2 Novembre 2005, n. 35-33752 si precisa che nel caso esistano sul territorio comunale di Grana terreni trasferiti alla Fondazione Ordine Mauriziano, ai sensi dell'art.2, comma 2, del D.L. 19.11.2004, n. 277 e convertito con L. 21.01.2005, n.4, non individuati con destinazione residenziale e/o produttiva dallo strumento urbanistico vigente, per essi è confermato il vincolo all'uso agricolo.”

SULLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE:

Alle Norme tecniche di attuazione sono apportate le seguenti modifiche:

Art. 3 bis (nuovo)

è inserito un nuovo articolo intitolato “Zonizzazione acustica e clima acustico”, il cui testo recita:

“Con le controdeduzioni alla Variante strutturale al PRGC adottate con DC n. 16 del 15.05.2006 è stato modificato il Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Grana adottato con DC n. 8 del 22.03.2004. La valutazione puntuale della compatibilità acustica del progetto di Variante al Piano di Classificazione Acustica è contenuta nell'elaborato denominato *Verifica di congruità dei contenuti di Variante generale al PRGC con la proposta di zonizzazione acustica redatta ai sensi della LR n. 52/2000.*

In tale documento sono analizzate le modifiche apportate dalla Variante strutturale al PRGC indicando per ognuna di esse la compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica.

A seconda dei casi previsti dagli artt.10 e 11 della LR n.52/2000 e nei casi di nuova costruzione o sostituzione edilizia a fini residenziali, deve sempre essere effettuata l'apposita valutazione di impatto acustico o valutazione di clima acustico.

Tali valutazioni devono chiaramente evidenziare se esiste la necessità di realizzazione di interventi di mitigazione acustica ed in particolare per la realizzazione di nuovi

insediamenti abitativi prossimi a impianti, opere, insediamenti, infrastrutture o sedi di attività appartenenti a tipologie soggette all'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico poiché fonti di emissioni sonore; la valutazione di clima acustico, redatta da tecnico competente in acustica ambientale deve garantire che tali opere permettano il rispetto di tutti i limiti vigenti assoluti e differenziali nell'ambiente abitativo. La realizzazione di tali opere è esclusivamente a carico del proponente l'opera. Allo stesso proponente, quale requisito fondamentale per l'acquisizione dell'abitabilità, spetterà l'obbligo, una volta realizzate le opere, di presentazione di apposita relazione a firma di tecnico competente (e controfirmata dal proponente) in cui si attesta il conseguimento della conformità normativa.”.

Art.18

il comma 18.1 è sostituito dal seguente, che recita:

“Nella Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica del PRGC sono individuate le classi del rischio geologico e al successivo art.46 sono indicate le disposizioni in merito agli interventi consentiti all'interno di dette classi.“.

Art.18

il comma 18.2 è sostituito dal seguente, che recita:

“Lungo entrambe le sponde di tutte le acque pubbliche, ai sensi del TU 25.07.1904 n.523, art.96, vigono le fasce d'inedificabilità assoluta con profondità non inferiore a mt.10,00; inoltre, relativamente al Torrente Grana, devono essere rispettati i disposti dell'art.29 della LR 56/77 smi”.

Art 19

al titolo dell'articolo e nel testo, la dizione che recita:“D.lgs. 490/99” è sostituita dalla seguente:

“Dlgs n.42/2004”.

Art.19a (nuovo)

è inserito un nuovo articolo intitolato “Aree boscate”, il cui testo recita:

“Ai sensi della lett.g) dell'art.142 del DL.vo 42/2004, tutti i territori coperti da foreste e da boschi esistenti nel territorio comunale di Grana ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento così come definiti dall'art.2, commi 2 e 6 del DL.vo 227/2001, sono sottoposti alle disposizioni della Parte Terza (Beni paesaggistici) Titolo 1, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Nelle aree sottoposte al vincolo idrogeologico le funzioni autorizzative competono al Presidente della Provincia di Asti. Inoltre, sono vietate nuove costruzioni e urbanizzazioni nelle aree con boschi di alto fusto o di rimboscimento, situate all'interno delle zone soggette a vincolo idrogeologico, individuate sulla base della definizione di bosco ai sensi dell'art.1 della LR 45/89 e normate ai sensi dell'art.30 della LR 56/77 e smi in quanto assolvono a funzioni di salubrità ambientale e di difesa dei terreni.”

Art.21

La dizione:“Giunta Regionale” è sostituita con:

“Provincia di Asti”.

Art.36a

al punto 6) di pag. 51, le dizioni che recitano:” -le stalle debbono essere ...omissis...e di ml. 20.00 dalle abitazioni.” sono sostituite dalle seguenti:”

“-la distanza da stalle, concimaie, pozzi neri, etc. non deve essere inferiore a mt.25.00 (radiali) nei confronti di edifici abitabili situati all'interno della stessa azienda e a mt.100.00 (radiali) nei confronti di edifici abitabili situati all'esterno dell'azienda che nel caso di porcilaie sono elevati a mt.200.00 (radiali);
-la distanza tra i serbatoi dell'acqua potabile e le stalle, concimaie, pozzi neri, etc. non deve essere inferiore a mt.50.00.(radiali)”.

Art.36c

al primo comma, le dizioni che recitano:” - distanza da stalle mt.10.00 - distanza da porcilaie mt.20.00” sono sostituite dalle seguenti:

“-la distanza da stalle, concimaie, pozzi neri, etc. non deve essere inferiore a mt.25.00 (radiali) nei confronti di edifici abitabili situati all'interno della stessa azienda e a mt.100.00 (radiali) nei confronti di edifici abitabili situati all'esterno dell'azienda che nel caso di porcilaie sono elevati a mt.200.00 (radiali);
-la distanza tra i serbatoi dell'acqua potabile e le stalle, concimaie, pozzi neri, etc. non deve essere inferiore a mt.50.00.(radiali)”.

Art.36d

a pag. 53, alla voce aree boscate, la dizione che recita “Per le aree a coltura boschiva, delimitate...omissis...costruzioni ed opere di urbanizzazione.” è sostituita dalla seguente: “La normativa a cui sono sottoposte le aree boscate è quella del precedente articolo 19a.”.

Art.48

il testo di quest'articolo è integrato con la seguente disposizione iniziale che recita:


“Le definizioni uniformate dei parametri e degli indici edilizi ed urbanistici del Regolamento Edilizio Comunale sono quelle del Regolamento Edilizio Tipo approvato dalla Regione Piemonte con DCR 29/07/1999, n. 548-9691, e prevalgono su qualsiasi altra disposizione ad esse contraria.”


Il Responsabile del Settore Urbanistico
Territoriale della Provincia di Asti
, arch. Agostino Novara



Il Referente d' Area
di Asti della Direzione Regionale
arch. Margherita Bianco

ALLEGATO 1

-STRALCIO CARTOGRAFICO ALLA TAV.3.7 in scala 1:5.000


 porzione dell'area 8V in stralcio, destinata alla zona agricola inedificabile per destinazioni abitative.


 porzione dell'area 1Ve porzione dell'area per spazi pubblici 03V (verde,gioco,sport) inibite all'edificazione.



ALLEGATO 2

-STRALCIO CARTOGRAFICO ALLA TAV.3.10 in scala 1:2.000

 porzione dell'area 8V in stralcio, destinata alla zona agricola inedificabile per destinazioni abitative.

 porzione dell'area 1Ve porzione dell'area per spazi pubblici 03V (verde,gioco,sport..) inibite all'edificazione.

